

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DELL'ASSOCIAZIONE
"GENOVAMADE"

L'anno 2021, il giorno 23 del mese di febbraio, alle ore 20:30 in videoconferenza, si è svolta l'Assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione GENOVAMADE per ulteriori modifiche allo Statuto sociale come richiestesto da Regione Liguria.

Presenti tutti i soci esclusi Parolai e Alfieri che hanno delegato il socio Alloisio.

I soci presenti, chiamano a presiedere la riunione il Sig. Renzo Massa, Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione che, a sua volta, nomina la sig.ra Elisabetta Bavestrello quale Segretario ed estensore del presente verbale.

Il Presidente illustra il motivo della nuova convocazione: dei 21 articoli dello Statuto, presentato in Regione Liguria dopo l'approvazione da parte dei soci nell'assemblea del 19 Novembre 2020, tre risultavano non conformi e pertanto si rendeva necessario apportare ulteriori modifiche per uniformarli alla legge 117/17 del 2017 del terzo settore.

Il presidente dà lettura del testo del nuovo Statuto associativo soffermandosi in particolare sugli articoli che sono stati variati e fornendo tutte le opportune informazioni in merito a tali variazioni. L'Assemblea, dopo la lettura del documento, alla quale fa seguito ampia ed esauriente discussione, all'unanimità, approva il nuovo Statuto Sociale che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, il quale

è esente sia dall'imposta di bollo che dall'imposta di registro (art. 82, del Codice del Terzo Settore).

Il Presidente dichiara sciolta l'assemblea previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Elisabetta Bavestrello

Il Presidente

Renzo Massa

18/3/2021 340

117/17 del 2017

IL FUNZIONARIO
(Isabella Padini)



Statuto "Associazione GENOVAMADE APS"

ART. 1 - Denominazione e sede

1. È costituito, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato "Associazione GENOVAMADE APS" che assume la forma giuridica di associazione.
2. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione associazioni di promozione sociale, istituito ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'Ente, di seguito detto "associazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "APS" o la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. L'associazione ha sede legale nel comune di Genova. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - Finalità e Attività

L'associazione è apartitica e persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale e di promozione mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ex art. 5 del D. Lgs. 117/2017:

- a) promuovere il turismo in Liguria e particolarmente a Genova
- b) operare al fine di valorizzare la cultura ed il territorio
- c) fare promozione del territorio valorizzandone il patrimonio culturale e ambientale, i prodotti tipici, educare al rispetto della cultura locale
- d) far emergere e diffondere la conoscenza delle peculiarità paesaggistiche, artistiche e produttive locali, incentivando il turismo culturale
- e) sensibilizzare ed educare alla cura e al rispetto dei beni di interesse artistico, storico, naturalistico e ambientale, rafforzando il senso di appartenenza e di consapevolezza della popolazione
- f) promuovere momenti di aggregazione finalizzati a far conoscere ed apprezzare le ricchezze del territorio
- g) ideare e realizzare eventi musicali e culturali e altre iniziative pubbliche
- h) eseguire interventi di volontariato per gestioni, ristrutturazioni e manutenzioni ai fini del recupero del territorio anche in chiave turistica secondo le vigenti normative comunitarie, nazionali e regionali
- i) organizzare concorsi a premi
- j) creare e gestire punti per: somministrazione di bevande ed alimenti, accoglienza in strutture, camere, B/B, foresteria
- k) acquistare eventuali mezzi di trasporto adibiti alle finalità statutarie
- l) creare e gestire siti web, social network, community e prodotti multimediali (es. webcam, stazioni meteo)
- m) produrre e diffondere materiale editoriale e informativo
- n) gestire radio e/o rete televisiva anche in streaming e programmi in diretta
- o) creare un punto di accoglienza e informazione (InfoPoint)
- p) organizzare corsi ed eventi in diversi ambiti

ART. 3 - Attività diverse

L'organizzazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e della normativa vigente.

ART. 4 - Destinazione del patrimonio e divieto di distribuzione utili

L'organizzazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 117/2017. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, comunque

denominati, durante la vita dell'organizzazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 5 - Associati, procedure di ammissione ed esclusione

1. Sono ammesse all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è l'Organo di Amministrazione, che delibera in merito alla prima seduta utile.
2. Il richiedente, nella domanda di ammissione, dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.
3. Ci sono 3 categorie di soci:
ordinari (versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea)
volontari (versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea e prestano la propria opera in modo personale e gratuito)
sostenitori (oltre la quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie)
4. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.
5. L'organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibera in occasione della successiva convocazione.
Gli associati cessano di appartenere alla associazione per:
 - dimissioni volontarie presentate all'amministrazione per iscritto
 - mancato versamento della quota associativa
 - morte
 - esclusione deliberata dalla assemblea quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo statuto

ART. 6 - Diritti e obblighi degli associati

1. Tutti gli associati hanno gli stessi diritti e doveri.
2. I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
3. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti massimi e preventivamente stabiliti dall'associazione, nello svolgimento dell'attività prestata, come stabilito dal D. Lgs 117/2017
4. Gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta all'organo di amministrazione
5. Gli associati devono versare nei termini la quota sociale, rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno, oltre alle delibere degli organi sociali.
6. Gli associati devono partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'organizzazione e alla realizzazione delle attività statutarie.
7. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.
8. Gli associati non devono arrecare danni morali e materiali all'associazione.
9. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'Assemblea.
10. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.
L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo averne ascoltato le giustificazioni.

ART. 7 - Volontari associati e assicurazione obbligatoria

L'organizzazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente della attività di volontariato dei propri associati.

La qualifica di volontariato è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo o ogni altro rapporto di lavoro retribuito.

L'organizzazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs 117/2017.
L'organizzazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

ART. 8 - Organi sociali

1. Gli organi dell'associazione sono:
Assemblea degli associati, Consiglio direttivo, Presidente, Organo di controllo (eventuale).

ART. 9 - Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati.
2. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori.
3. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'Organo di Amministrazione lo ritiene necessario.
4. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto o per scissione, fusione, trasformazione e scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.
5. L'assemblea deve: approvare il rendiconto consuntivo e preventivo; fissare l'importo della quota sociale annuale; determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione; approvare l'eventuale regolamento interno; deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci; eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo; nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, promuovere Azioni di responsabilità nei loro confronti; deliberare su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo; approvare eventuale regolamento dei lavori assembleari; deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione; deliberare sugli altri oggetti stabiliti dalla legge dall'atto costitutivo e dallo statuto alla sua competenza.
6. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
7. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun aderente., se il numero di associati è inferiore a 500 unità, e di 5 deleghe qualora è superiore a 500.
8. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone.
9. L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 3/4 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci.
10. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.
11. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 10 - Consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è composto da un minimo di 3 membri eletti dall'assemblea tra i propri componenti, fino ad un massimo di 7 associati, comunque sempre in numero dispari.
2. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti tutti i componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.
3. Il consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.
4. Il consiglio direttivo dura in carica per 5 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per altri mandati.
5. Il consiglio direttivo governa l'organizzazione ed opera in attuazione della volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
6. Il consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.

ART. 11 - Presidente

Il Presidente dell'organizzazione, che è anche Presidente del Consiglio direttivo, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello del Consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, quando non ottemperi ai compiti previsti dal presente Statuto.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio.

Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo. Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio direttivo in merito all'attività compiuta.

Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli al Consiglio direttivo nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 12 - Organo di controllo

L'Assemblea provvede alla nomina di un Organo di controllo solo al verificarsi delle condizioni di cui all'Art. 30 del D.Lgs. 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'Art. 2399 del Codice Civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'Art. 2397, comma secondo, del Codice Civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'assemblea assegnasse all'Organo di controllo anche la funzione di revisore legale, tutti i componenti devono essere nominati tra soggetti iscritti al registro dei revisori legali.

ART. 13 - Organo di revisione legale dei conti

E' nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017. E' formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di controllo di cui al precedente articolo.

ART. 14 - Risorse economiche

1. L'organizzazione trae le risorse economiche necessarie al proprio funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, attività di raccolta fondi, nonché attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs. 177/17 e ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e della normativa vigente. L'associazione è dotata di apposito conto corrente stabilito dall'organo amministrativo e intestato all'associazione stessa.
2. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.
3. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione.
4. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

ART. 15 - Bilancio di esercizio

1. Il rendiconto economico-finanziario dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 gg. prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
3. Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 giugno dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale. Dopo l'approvazione in Assemblea, l'organo di Amministrazione provvede agli adempimenti di deposito previsti dal D.Lgs. 117/17.

ART. 16 - Bilancio sociale

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art.14 del D. Lgs.117/2017, l'Organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 17 - Libri sociali obbligatori

L'Organizzazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs 117/2017.

ART. 18 - Rapporti di lavoro

L'Organizzazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dagli art. 16,17 e 33 del D. Lgs 117/2017.

ART. 19 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo le disposizioni dell'Assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 20 - Statuto

L'associazione è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nei limiti del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.

L'Assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 21 - (Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento alla normativa vigente in materia.

Firmato :

Sig. Renzo M...
Sig. Roberto B...
Sig. Samuele B...

18/3/2021 340
Con pagamento F25 in Euro
117/17 del 2017
IL FUNZIONARIO
(Alessandro Fudini)
Agenzia dello Ufficio
BAO...